



COMUNE DI POGGIBONSI

**DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA
SOSTA NEGLI STALLI “ROSA”, DESTINATI AI VEICOLI
ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI
GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETA’
NON SUPERIORE A DUE ANNI.**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 19 Luglio 2022

REDATTO A CURA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

1. **FINALITA' ED OGGETTO**

2. **DEFINIZIONI**

3. **AMBITO DI APPLICAZIONE**

4. **SOGGETTI**

5. **RILASCIO E VALIDITA' DEI PERMESSI**

6. **SANZIONI**

7. **NORME FINALI**

ARTICOLO 1

FINALITA' ED OGGETTO

1. I cosiddetti “parcheggi rosa” costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza, dal momento che questi danno la possibilità di vivere una maternità con meno stress, nei momenti in cui occorre parcheggiare in prossimità di strutture-servizio, laddove è difficoltoso reperire un posto per l’auto. Il D.L. n. 121 del 10/09/21, convertito con modificazioni dalla L. n. 156 del 09/11/2021 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e dell’acircolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, ha introdotto modifiche al vigente Codice della Strada (Art 7, comma 1 , lett d) punto 3 ed art. 188 – bis) relativamente alla facoltà riconosciuta agli enti proprietari della strada di riservare ed allestire, mediante la segnaletica necessaria, stalli di sosta per i veicoli al servizi delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa», per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite in apposite norme di disciplina. In particolare l’art. 188-bis CDS stabilisce che per usufruire delle strutture di cui al precedente capoverso, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dalle norme di disciplina adottate dall’Ente. La medesima norma fissa altresì le sanzioni per chiunque usufruisca delle strutture senza avere l’autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, ovvero, per chiunque, pur avendone diritto, faccia uso delle suddette strutture non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione;

2. Il presente Disciplinare delinea gli aventi diritto al rilascio, le modalità per la presentazione della richiesta ed il rilascio del permesso rosa di sosta negli stalli riservati ed istituiti ai sensi dell’articolo 7 comma 1 , lett d) punto 3 e dell’ art. 188 – bis del Codice della Strada sul territorio del Comune di Poggibonsi, nonché la sua validità.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Disciplinare si definiscono donne in stato di gravidanza, le donne munite di certificato medico, rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata, che attesta le generalità della donna, l’epoca della gravidanza e la data presunta del parto;

2. Ai fini del presente Disciplinare si definiscono genitori con un bambino di età non superiore a due anni, il padre o la madre che siano in possesso dei requisiti anagrafici che ne dimostrino le genitorialità;

3. Ai fini del presente Disciplinare si definisce “stallo di sosta rosa”, lo spazio riservato ai veicoli, muniti di apposito contrassegno, a servizio delle donne in stato di gravidanza o dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni, identificato mediante la segnaletica stradale orizzontale e verticale definita ai sensi del vigente Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione o di norme ad essi complementari;

4. Ai fini del presente Disciplinare si definisce “permesso rosa”, il titolo abilitativo che consente agli aventi diritto, come definiti dalla vigente normativa e dall’art. 4 del vigente Disciplinare, di usufruire degli stalli di sosta rosa.

ARTICOLO 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Disciplinare si applica alle aree di sosta rosa, individuate con apposite ordinanze di disciplina ai sensi dell'art. 7 del CDS;
2. Le aree di sosta riservate di cui al precedente articolo, sono delimitate da segnaletica orizzontale di colore rosa e contraddistinte da segnaletica verticale, in ossequio alle vigenti norme del Codice della Strada;
3. La dimensione minima dell’area di sosta rosa resta regolata dal Disciplinare di Esecuzione di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495, salve successive e modificazioni ed integrazioni;

ARTICOLO 4

SOGGETTI

1. Possono sostare nelle aree riservate di cui al precedente articolo, esclusivamente i soggetti muniti di idoneo permesso ai sensi della normativa vigente.
2. Per il solo Comune di Poggibonsi, hanno titolo a richiedere il rilascio del predetto permesso i soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti soggettivi:
 - a. Essere donna residente nel Comune di Poggibonsi in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;
 - b. Essere genitore residente nel Comune di Poggibonsi, di uno o più figli di età inferiore ai due anni: nel caso di più figli si tiene conto dell’ età del figlio più giovane.
 - c. Essere titolare di patente di guida

ARTICOLO 5

RILASCIO E VALIDITA’ DEI PERMESSI

1. I soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 4, possono presentare istanza in bollo mediante la compilazione dell'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Municipale, compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e corredato degli allegati richiesti, pena l’inammissibilità della domanda;
2. A fronte dell’istanza, è rilasciato un solo permesso per nucleo familiare;

3. Il richiedente potrà comunicare fino ad un massimo di 3 (tre) targhe di veicoli, la cui carta di circolazione deve risultare intestata al richiedente stesso ovvero a componenti del suo nucleo familiare anagrafico. In caso di veicoli di proprietà di società o ditta individuale in uso esclusivo al richiedente o ad un componente del suo nucleo familiare anagrafico, il richiedente deve dimostrare tale uso esclusivo con apposita attestazione della suddetta società o ditta individuale, da allegare alla istanza;

4. Ai sensi dell'art. 94 comma 4 bis, non è ammesso il comodato in uso gratuito del veicolo tra privati;

5. Il richiedente deve presentare l'istanza in bollo, direttamente presso l'ufficio protocollo (HB via Carducci, piano terra) o inoltrandola per email (protocollo@comune.poggibonsi.si.it) o PEC (comune.poggibonsi@postacert.toscana.it), allegando i seguenti documenti:

- certificato medico, rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata, attestante lo stato di gravidanza, le generalità della donna, l'epoca della gravidanza e la data presunta del parto;
- nel caso di presentazione della richiesta in data successiva al parto, autocertificazione riferita alla data di nascita del bambino o certificato di nascita del medesimo;
- fotocopia della patente di guida della beneficiaria/i;
- copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati dai genitori beneficiari;
- modulo di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e sensibili – Codice della Privacy (allegato alla richiesta di rilascio del permesso rosa);
- ricevuta del versamento della somma di €. 10,00 per diritti di segreteria e spese istruttorie, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 26 e 27 del Codice della Strada, da effettuarsi, con apposito bollettino disponibile presso Ufficio Relazioni con il pubblico (HB via Carducci, piano terra) sul c/c n° 12303533 intestato a “Comune di Poggibonsi - Servizio di Tesoreria” e con causale: “Spese dovute per richiesta permesso “Rosa”;
- eventuale attestazione della società o ditta individuale che comprovi l'uso esclusivo da parte del richiedente o componente del nucleo familiare anagrafico, del o dei veicoli per i quali si richiede il rilascio del permesso;

6. Il bollettino può essere pagato presso la Tesoreria Comunale – Monte dei Paschi di Siena filiale di Poggibonsi loc. Salceto 95/97, presso Ufficio Relazioni con il pubblico (solo Bancomat) HB via Carducci, piano terra, presso gli Uffici Postali oppure a mezzo bonifico bancario, con le seguenti coordinate:

Beneficiario: Comune di Poggibonsi - Causale: Spese dovute per richiesta Permesso “Rosa”

Banca: Monte dei Paschi di Siena filiale di Poggibonsi loc. Salceto 95/97

IBAN: IT 66 H 01030 71940 000003216459;

7. Il permesso rosa, che riporta numerazione progressiva, è realizzato su supporto cartaceo plastificato e contiene:

- l'intestazione del Comune di Poggibonsi;
- bollino olografico antifalsificazione;
- la tipologia di contrassegno;
- il numero del contrassegno (riconducibile nel database al soggetto richiedente);
- le targhe dei veicoli per i quali è stata richiesta l'autorizzazione (purché, al termine dell'istruttoria, rientrino tra quelli ammissibili);
- la data di rilascio e la relativa scadenza;
- la sottoscrizione e timbro del Dirigente del Settore di Polizia Municipale o suo delegato;

8. Il rilascio del permesso avverrà secondo le seguenti modalità:

- Ritiro presso il Comando della Polizia Locale durante l'orario di apertura al pubblico;

9. Il permesso manterrà la propria validità fino al compimento dei due anni del bambino/a, dopodiché dovrà essere restituito presso il medesimo comando di Polizia Municipale;

10. La data di validità del permesso sarà determinata come segue:

- Fino al compimento dei due anni del bambino (in caso in cui il bambino sia nato) o fino alla data presunta del compimento dei due anni, calcolata in base al referto medico a decorrere dalla data presunta del parto. In caso di più figli in età inferiore ai due anni, la validità del permesso è fissata fino al compimento dei due anni del figlio più giovane;

11. Per il rilascio di duplicati dovrà essere presentata denuncia di furto o di smarrimento. Il nuovo permesso sarà rilasciato previa presentazione di una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti che hanno dato luogo al primo rilascio su apposita modulistica predisposta dal Comando di Polizia Municipale;

12. In caso di duplicato, sono dovuti gli oneri di istruttoria pari a € 10,00 (dieci) ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 26 e 27 del Codice della Strada; le suddette spese dovranno essere versate secondo le modalità sopra indicate e la relativa quietanza di pagamento dovrà essere allegata alla istanza di duplicato. In caso di deterioramento e relativa illeggibilità del titolo rilasciato, non saranno dovute spese di istruttoria, né spese di bollo se dovute. I nuovi contrassegni riporteranno sul fronte la scritta «DUPLICATO»;

13. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento dei requisiti entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento. Qualora il richiedente perdesse i requisiti che hanno dato luogo al rilascio del permesso, lo stesso dovrà essere restituito al Comando di Polizia Municipale entro lo stesso termine di 5 giorni dall'evento;

14. Il Comando di Polizia Municipale è autorizzato ad adottare idonea modulistica da utilizzare per le istanze inerenti il rilascio dei permessi previsti dal presente disciplinare. E' altresì autorizzato ad apportare qualsiasi variazione alla modulistica medesima, nell'osservanza della normativa vigente, in particolare il D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Essa sarà resa disponibile presso gli uffici comunali interessati, oltreché sarà pubblicata sul sito internet dell'ente;

15. In caso di nuova gestazione durante il periodo di validità del permesso rilasciato al nucleo familiare, oltre alla richiesta di rinnovo mediante la compilazione dell'apposito modulo, è necessario che l'interessato presenti nuovo certificato medico con l'elenco dei documenti riferiti ai veicoli esclusivamente se diversi da quelli indicati nella prima istanza. I nuovi contrassegni riporteranno sul fronte la scritta «RINNOVO».

16. In caso di cambio targa di uno dei veicoli, durante il periodo di validità del permesso rilasciato al nucleo familiare, oltre alla richiesta di rinnovo mediante la compilazione del modulo è necessario che l'interessato presenti i documenti di circolazione riferiti ai veicoli interessati. I nuovi contrassegni riporteranno sul fronte la scritta «RINNOVO».

ARTICOLO 6

SANZIONI

1. Le sanzioni per l'utilizzo abusivo o improprio degli stalli di sosta rosa o per l'inosservanza delle condizioni e dei limiti indicati nel permesso rosa rilasciato agli avanti diritto di cui al presente Disciplinare, sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada.
2. Gli organi di Polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

ARTICOLO 7

NORME FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Disciplinare sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali in precedenza approvate.